



**AVVISO PUBBLICO**  
**PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE**  
**PER LA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO DI**  
**SECONDO LIVELLO A INDIRIZZO NON SEGRETO**  
**PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA**

Premessa

Il Comune di Vigevano con Deliberazione di Giunta Comunale 8 febbraio 2024, n. 35 ha approvato gli indirizzi per la co-progettazione ai fini della concessione di un immobile di proprietà comunale da adibire a casa rifugio di secondo livello per donne vittime di violenza;

Precisato:

- che la procedura di co-progettazione è prevista dall'art. 55 del del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore;
- che l'immobile di proprietà comunale, confiscato alla criminalità organizzata, di cui al Decreto dell'agenzia del Demanio protocollo 2017/685 del 19 giugno 2017, prevede come destinazione "casa rifugio per donne vittime di violenza";
- che il progetto casa rifugio, finanziato da Regione Lombardia, realizzato ed in parte co-finanziato dal Comune, è stato promosso nell'ambito della Rete inter-istituzionale Antiviolenza di Pavia, il cui capofila è il Comune di Pavia;
- che la struttura ricade nella tipologia "struttura di ospitalità di secondo livello che non prevede l'alta protezione";

Richiamata la seguente normativa:

- Legge regionale del 3 luglio 2012, n.11 "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza";
- Legge del 15 ottobre 2013, n. 119 – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province;
- Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne di cui alla Deliberazione di Consiglio n. X/894 del 10 novembre 2015;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 17/6/2017, n. 6712 "Istituzione dell'albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza di cui all'art. 3 della Legge Regionale del 3 luglio 2012, n. 11";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona" ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 il quale prevede che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del terzo settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti alla predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione degli obiettivi;

- l'art. 6 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 che definisce i principi di solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale e i rapporti con il Terzo Settore;

- la Deliberazione del 9 ottobre 2023, n. XII/1073 relativo a: "Istituzione dell'Albo dei centri antiviolenza e delle case rifugio in attuazione dell'intesa Stato-Regioni 14 settembre 2022 e nel contempo approva le linee tecnico operative che definiscono i requisiti dei soggetti gestori di Centri Antiviolenza e Case Rifugio e la caratteristiche delle strutture da loro gestite;

Ribadito che in base alle linee tecnico operative, approvate dalla deliberazione sopra citata, le case rifugio non a indirizzo segreto possono essere solo strutture di secondo livello che prevedono l'accompagnamento verso la semiautonomia in collaborazione con il Centro Antiviolenza locale;

Considerato che:

- la co-progettazione rappresenta modalità alternativa all'appalto riconducibile ai procedimenti di cui art. 119 D.Lgs 267/2000 e rappresenta una forma di coinvolgimento del terzo settore non più come mero erogatore di servizi ma con un ruolo attivo nella progettazione e gestione dei servizi medesimi, consentendo di unire esperienze e risorse – non strettamente economiche ma anche logistiche e/o organizzative e professionali - per l'innovazione degli stessi.

- la procedura di co-progettazione, così come delineata dalla normativa vigente prevede l'approvazione di un avviso pubblico per individuare il soggetto partner con cui co-progettare le attività.

Vista la Determinazione del 6 agosto 2025 n. 1164 di approvazione dell'avviso per le finalità in argomento;

Richiamate le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto si procede a pubblicare il seguente:

**AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO DI SECONDO LIVELLO A INDIRIZZO NON SEGRETO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA**

- Il Comune di Vigevano intende assegnare a titolo gratuito un immobile di sua proprietà, confiscato alla criminalità organizzata, perché venga gestito, secondo il vincolo d'uso come casa rifugio per donne vittime di violenza di secondo livello che non prevede l'alta protezione.
- La casa rifugio può ospitare 6 posti, max 4 adulte;
- L'appartamento in cui ha sede la casa rifugio di secondo livello è dotato di linea wi-fi, impianto di condizionamento, porta blindata e di un box.
- L'amministrazione comunale mette a disposizione l'immobile, ad esclusione delle utenze domestiche e della manutenzione ordinaria.
- Il gestore si farà altresì carico degli oneri che competono al comodatario sulla base delle disposizioni del codice civile.

**DATI CATASTALI IMMOBILE**

<b>Unità Immobiliare sita in Vigevano , Via Rossini n. 7</b>
<b>NCEU Fg. 30 – Particella 1030 Subalterno 10 - abitazione civile Cat. A/3 classe 3<sup>^</sup> - vani 5, rendita € 284,05 secondo piano - n. 1 box di pertinenza</b>

## **AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE**

Comune di Vigevano – Settore Politiche Sociali, Culturali, Educative e Giovanili – Corso Vittorio Emanuele II, 25, 27029 Vigevano. CF/P.IVA 85001870188, Dirigente Dott.ssa Laura Re Ferrè

### **ART. 1**

#### **CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI, OBIETTIVI E AZIONI OGGETTO DELLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE**

Le Case Rifugio sono strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito le donne e le/i loro figlie/i minori che si trovano in situazioni di violenza maschile contro le donne e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale.

Le Case Rifugio garantiscono alle donne e ai loro figli/e protezione indipendentemente dal luogo di residenza, nonché dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte nel rispetto delle procedure previste dalle Procure della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del territorio lombardo.

Si richiama la DGR 1073 del 9 ottobre 2023 che individua:

- Tipologie d'utenza e tempistiche di accoglienza.
- La protezione di secondo livello che prevede l'accompagnamento verso la semiautonomia in collaborazione con il Centro Antiviolenza di riferimento territoriale.
- La permanenza per la protezione di secondo livello e percorso verso la semiautonomia, non può superare 180 giorni salvo comprovate o motivate esigenze così come declinate per la protezione di primo livello fino a un massimo di 12 mesi totali (comprensivi, pertanto, dei 180 giorni iniziali).

Il soggetto che si candida deve dichiarare di aderire Protocollo d'Intesa della Rete Antiviolenza Pavese per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

### **ART. 2 REQUISITI**

Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del terzo settore di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2001 n. 15241 (in GU del 14 agosto 2001. n. 188) e all'art. 4 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 Codice del terzo settore in forma singola o riunite (o che intendono riunirsi) in associazione temporanea di scopo.

Le Case Rifugio possono essere gestite da:

associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

I soggetti gestori sopraindicati devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:

1. essere registrato nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
2. avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;
3. perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione

- alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
4. possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

Si precisa che il requisito 3 può essere soddisfatto anche attraverso la creazione di un apposito centro di costo (sia in termini organizzativi sia economici) che garantisca, conseguentemente, l'esclusività (o la prevalenza) delle risorse impiegate nell'attività e l'individuazione di personale assegnato allo stesso.

L'attività oggetto del centro di costo deve porsi in continuità in modo da garantire il possesso dell'esperienza almeno quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile contro le donne.

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti i soggetti indicati al precedente articolo in possesso dei seguenti requisiti:

#### **Requisiti di ordine generale di cui al Capo II del D. Lgs. 36/2023**

Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Decreto Legislativo del 13 marzo 2023, n. 36 e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

### **ART. 3 REQUISITI OGGETTIVI**

Ogni soggetto gestore deve garantire a tutto il personale impiegato nelle Case Rifugio, alle donne vittime di violenza e ai loro figli/e minori, il rispetto delle norme vigenti in materia di:

- privacy (adempimenti ex normativa GDPR 2016/679);
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (adempimenti ex normativa D.L. 81/2008 e s.m.i.

### **ART. 4 CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI**

Ogni Casa Rifugio deve:

1. dotarsi di personale esclusivamente femminile;
2. possedere la carta dei servizi che indichi oltre all'apertura H24 per 365 giorni, le prestazioni erogate, la tipologia di personale impiegato e le qualifiche professionali dello stesso senza indicazione dei nominativi, nonché che espliciti il divieto, per il personale, di applicare le tecniche di mediazione familiare;
3. avere una mail e un numero di telefono dedicati;
4. vietare l'accesso ai locali agli autori della violenza e/o maltrattamenti;
5. garantire il rispetto del debito informativo previsto da ISTAT/DPO, Regione Lombardia e Comune capofila della rete nel rispetto della riservatezza e anonimato delle donne.

### **ART. 5 PERSONALE, FORMAZIONE E SUPERVISIONE**

Fino alla definizione dei requisiti d'esercizio di prossima emanazione, la Casa Rifugio deve avvalersi di personale adeguatamente formato e specializzato in tema di violenza maschile contro le donne e tra questi, oltre al personale parte dell'equipe del Centro Antiviolenza, deve essere garantita la disponibilità di personale anche volontario con funzioni di assistenza educativa e di sostegno alle azioni di vita quotidiana della Casa Rifugio con comprovata esperienza in materia.

La declinazione dei titoli di studio abilitanti al ruolo di operatrice socioeducativa in Casa Rifugio sarà riferita nella DGR di prossima emanazione.

Per quanto riguarda il personale volontario, i riferimenti sono individuati nell'art. 17 del D.

Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”; nelle more del processo di definizione della nuova unità d’offerta, sono altresì da considerarsi coerenti le indicazioni contenute nella DGR n. 7633/17.

Ogni Casa Rifugio deve prevedere un organigramma con relativa turnistica nel quale siano indicati i nominativi del personale della Casa Rifugio da conservare presso la sede legale del soggetto gestore medesimo.

Il personale deve garantire:

- la compilazione di un registro delle presenze giornaliero nel quale dettagliare le attività svolte, indicando orario di ingresso ed uscita riferita sia alle presenze del personale presso la Casa Rifugio sia alla reperibilità telefonica;
- l’immediato contatto telefonico con la donna inserita in Casa Rifugio e la reperibilità in struttura in un tempo massimo di 30/45 minuti finalizzata anche al collocamento in emergenza.

Durante il collocamento presso la Casa Rifugio la donna è in ogni caso seguita dall’equipe del Centro Antiviolenza che deve garantire la presa in carico in raccordo con il personale della Casa Rifugio.

La Casa Rifugio deve inoltre garantire la funzione di coordinamento tecnico-organizzativo anche con i servizi della rete.

La coordinatrice deve essere in servizio per un minimo di 3 ore settimanali ed è responsabile dell’organizzazione della Casa, ha compiti di organizzazione del lavoro della casa, di raccordo ed integrazione con i servizi territoriali e con la coordinatrice del Centro Antiviolenza.

Il ruolo di coordinatrice può essere ricoperto da personale con comprovata esperienza operativa di almeno 3 anni presso una Casa Rifugio e viene individuata tra le operatrici e le figure professionali indicate nell’organico della Casa Rifugio il ruolo può altresì essere ricoperto dalla socia fondatrice della associazione laddove la stessa dimostri un’adeguata esperienza nel richiamato compito.

Oltre alla coordinatrice dovrà essere garantita la presenza in servizio presso la Casa Rifugio di almeno una operatrice socioeducativa di riferimento (preferibilmente contrattualizzata) che dovrà garantire almeno tre ore settimanali di servizio.

Inoltre, la Casa Rifugio deve garantire la disponibilità di tutti sostegni necessari a consentire l’espletamento delle attività di vita quotidiana anche per la donna con disabilità vittima di violenza.

## **ART. 6 FORMAZIONE E SUPERVISIONE**

La nuova Intesa approvata a settembre 2022 ha previsto che tutto il personale che opera nelle Casa Rifugio (contrattualizzato o volontario), debba essere adeguatamente formato sui temi della violenza maschile e sulle sue cause strutturali e sulle conseguenze, sulla valutazione del rischio e gli strumenti attualmente in uso, sui bisogni specifici delle donne esposte a molteplici vulnerabilità, ivi incluse le donne con disabilità portatrici di specifiche esigenze di sostegno e di assistenza, e sui bisogni dei minori vittime di violenza assistita, sui principi della Convenzione di Istanbul e sull’operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa.

Tale formazione viene ritenuta adeguata laddove preveda un minimo di 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento con personale esperto).

Inoltre, tutto il personale che opera nelle Casa Rifugio, deve effettuare almeno 16 ore annue di aggiornamento.

La formazione deve includere dei moduli dedicati alla presa in carico e al supporto di donne con disabilità vittime di violenza.

La formazione iniziale può essere svolta dalla Casa Rifugio, dal Centro Antiviolenza, da più Centri Antiviolenza o Case Rifugio del territorio o garantita da altri enti formatori e con riferimento al personale già impiegato alla data del presente provvedimento la formazione iniziale può essere attestata anche attraverso l’avvenuta partecipazione a precedenti corsi di formazione in tema di violenza maschile contro le donne seguiti negli ultimi 5 anni ovvero a quelli organizzati nell’ambito di “Sfera 1” o “Sfera 2”.

Non sono contemplati corsi effettuati da singoli professionisti.

Per i professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali l’aggiornamento professionale

può essere dimostrato anche attraverso un attestato di partecipazione a corsi sul tema specifico del contrasto alla violenza contro le donne che certifichi l'aggiornamento annuo specifico in materia.

Per tenere traccia della formazione e dell'aggiornamento deve essere presente presso la sede del soggetto gestore, un piano formativo relativo alla formazione organizzata dalla Casa Rifugio stessa nonché copia degli attestati di partecipazione delle operatrici e delle volontarie se i corsi si sono svolti presso altri soggetti.

La Casa Rifugio deve inoltre garantire l'attività di supervisione con l'equipe e per la singola situazione relativa ad ogni donna sola o con figli.

A riguardo devono essere previste almeno 2 ore mensili di supervisione con l'equipe e la supervisione per ogni singola situazione di donne con figli.

La supervisione all'equipe deve essere garantita da personale esterno al gestore adeguatamente formato in materia di violenza maschile contro le donne.

È inoltre possibile prevedere che l'attività di supervisione sia svolta da professionisti di altre Case Rifugio/Centri Antiviolenza in una logica di scambio di esperienze e buone pratiche.

Con riferimento al personale dipendente resta dovuta anche la coerente e corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in ambito nazionale e regionale.

## **ART. 7 SERVIZI MINIMI GARANTITI E LAVORO IN RETE**

La Casa Rifugio deve aderire ad almeno una rete interistituzionale antiviolenza e operare in maniera integrata con le Forze dell'Ordine e la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle donne e delle/i loro figlie/i, incluse quelle socio-abitative ed economiche.

Tale raccordo deve essere effettivo e verificabile anche attraverso convenzioni o protocolli in corso di validità definiti e condivisi all'interno delle reti antiviolenza.

Qualora sia necessario accogliere minori deve essere garantito agli stessi, in raccordo con i soggetti aderenti alla rete antiviolenza, un adeguato servizio di sostegno per il superamento della violenza subita o assistita nonché servizi educativi e di supporto anche scolastico.

Possibilità di disporre di ausili e presidi necessari per la presa in carico di donne con disabilità vittime di violenza anche attraverso convenzioni o protocolli con enti della rete.

La Casa Rifugio deve, inoltre, garantire, anche in raccordo con la rete antiviolenza:

- Vitto;
- Vestiario - dotazione di base in attesa di recuperare eventualmente i propri effetti personali;
- Articoli per l'igiene personale della donna e di eventuali minori in base all'età (pannolini, salviettine, creme ecc.);
- Articoli per la pulizia della casa e del vestiario (possibilità di utilizzo della lavatrice/asciugatrice);
- Materiale didattico;
- Attività extra scolastiche come ad es. l'iscrizione a centri estivi (che non sia oggetto di altri finanziamenti);
- Disponibilità di attrezzature per la fascia 0 – 3 anni (seggioloni, fasciatoio, passeggino, carrozzina ecc.).

Le Case Rifugio devono, inoltre:

a. assicurare, in raccordo con i Centri Antiviolenza, un insieme di prestazioni sociali, legali e psicosociali finalizzate all'accoglienza, alla valutazione multidisciplinare per l'attuazione del progetto individualizzato e all'orientamento all'accesso ai servizi, attraverso personale qualificato e volontari, adeguatamente formati;

b. facilitare il raccordo con i servizi amministrativi dell'ente locale al fine di istituire e garantire indirizzi fittizi per le donne che non devono essere rintracciate

nonché per le donne che chiedono protezione, in una città in cui non sono residenti e in cui decidano di fermarsi dopo l'uscita dalla Casa Rifugio, e la possibilità di

ottenere la residenza e contestualmente la possibilità della “presa in carico” da parte dei servizi sociali (es. se hanno figli minori o in situazione di indigenza);  
c. insieme al Centro Antiviolenza di riferimento della donna in fuoriuscita dalla violenza ed in stretta collaborazione con i servizi competenti del territorio di riferimento, garantire in condizione di sicurezza e protezione, gli incontri con le/i figlie/eventualmente collocati presso altra struttura.

## **ART. 8 PROGETTO INDIVIDUALE**

La Casa Rifugio deve attuare, nei tempi e con le modalità condivise con la donna, il percorso personalizzato costruito dall'equipe del Centro Antiviolenza in stretta collaborazione con il medesimo e con la rete dei servizi territoriali provvedendo anche alla protezione e cura di eventuali minori a carico, sulla base della valutazione del rischio e dei bisogni.

Il progetto deve contenere gli obiettivi a breve-medio termine, le azioni necessarie, la metodologia, la tempistica e gli indicatori di risultato nonché il coinvolgimento di figure specialistiche coerenti con gli obiettivi del Progetto.

Il progetto dovrà essere sottoscritto dalla donna e dall'operatrice socioeducativa di riferimento ed essere periodicamente aggiornato secondo l'evoluzione del percorso personale e del raggiungimento degli obiettivi preposti. Per ogni donna dovrà essere previsto un progetto individuali comprensivo anche degli obiettivi riferiti ad eventuali figli/e con lei inseriti nella Casa Rifugio.

All'arrivo in Casa Rifugio la donna:

- consegna documenti personali ai fini anagrafici e di riconoscimento;
- firma i documenti relativi alla privacy;
- firma il patto corresponsabilità;
- firma il regolamento della casa;
- firma un documento in cui si evidenziano le scadenze dell'accoglienza in primo o secondo livello.

## **ART. 9 PROCEDURE DI ADEGUAMENTO**

Il legale rappresentante del soggetto gestore di Casa Rifugio a seguito dell'apertura della procedura dovrà caricare su Bandi Online una comunicazione con contestuale richiesta di iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'articolo 14bis della l.r. 1/12.

La comunicazione concernerà:

- il possesso dei requisiti soggettivo-giuridici e oggettivi;
- l'avvenuto adeguamento delle strutture da esso gestite alle caratteristiche richieste dall'intesa del 2022 e declinate nel presente provvedimento.

La comunicazione sarà redatta secondo la formula dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e alla stessa dovranno essere alcuni documenti tra cui, a mero titolo esemplificativo:

- statuto del soggetto gestore;
- protocollo di rete;
- carta dei servizi
- planimetria di ogni immobile adibito a Casa Rifugio preferibilmente in scala 1:100 e con sezione RAI con opportuna cancellazione di ogni dato sensibile atto a ricostruire l'indirizzo della Casa Rifugio.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 bis della l.r. 1/2012 l'iscrizione all'albo regionale decorre dalla data di invio della comunicazione.

Regione Lombardia di intesa e con il supporto degli EE.LL. capofila delle reti disporrà gli accertamenti e i controlli a campione sul possesso dei requisiti e adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione.

Resta salvo che nel caso in cui il legale rappresentante presenti una comunicazione incompleta o incongrua, la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità potrà richiedere l'inoltro della documentazione completa.

➤ Il mancato inoltro della documentazione integrativa entro il termine che verrà stabilito determinerà la cancellazione dall'albo regionale.

➤ La presenza di evidenti e palesi incoerenze nella documentazione presentata comporterà una informativa al Comune capofila della rete antiviolenza cui il soggetto aderisce ai fini delle conseguenti valutazioni.

Come previsto dall'art. 14 dell'Intesa Stato Regioni del 2022, Regione si impegna a trasmettere l'elenco dei soggetti iscritti all'albo regionale al DPO entro il 1° febbraio di ogni anno con i dati aggiornati sul numero dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio operanti sul territorio in possesso dei requisiti minimi di cui alla sopracitata Intesa.

## **ART. 10 CONCESSIONE DELL'IMMOBILE**

Ai fini della gestione del servizio il Comune mette a disposizione gratuitamente il seguente immobile, come da planimetria allegata:

<b>Unità Immobiliare sita in Vigevano , Via Rossini n. 7</b>
<b>NCEU Fg. 30 – Particella 1030 Subalterno 10 - abitazione civile Cat. A/3 classe 3<sup>a</sup> - vani 5, rendita € 284,05 al secondo piano + n. 1 box di pertinenza;</b>

L'affidatario si obbliga a:

1. Non mutare la destinazione d'uso convenuta
2. Utilizzare con continuità l'immobile concesso, compatibilmente con la finalità del progetto a cui è collegato;
3. Farsi carico delle spese inerenti la manutenzione ordinaria degli spazi assegnati, comprensivi di impianti ed attrezzature;
4. Provvedere direttamente, mediante voltura dell'intestazione dei contatori, da effettuarsi a propria cura e spese, al pagamento delle spese per utenze relative ai consumi di energia elettrica ed acqua, oltre alle eventuali spese di gestione, nonché alle tasse e/o tariffe relative all'occupazione dei locali (TARI);
5. A restituire alla scadenza gli spazi assegnati nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
6. Non consentire in alcun modo a soggetti terzi l'uso dell'immobile assegnato, fatta eccezione per operatori, volontari ed utenti del servizio;
7. Restituire l'immobile nella sua integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
8. Comunicare tempestivamente al Servizio Gestione Patrimonio del Comune eventuali guasti e/o malfunzionamenti degli impianti attribuibili a cause non risolvibili con interventi di manutenzione ordinaria;
9. Consentire l'ispezione dell'immobile, previa comunicazione, da parte di incaricati del Comune;
10. A garantire alle persone con disabilità, attraverso i propri operatori, l'accesso alla casa rifugio;
11. A fissare per le ospiti residenti nel Comune di Vigevano e le/gli eventuali figlie/figli quote di ospitalità, ribassate del 20% rispetto alle rette previste dalla carta dei servizi.

Vige il divieto di sub concessione e cessione, anche parziale, del contratto.

Il Concessionario dovrà dichiarare di aver esaminato le caratteristiche dell'immobile assegnato attraverso la visione della planimetria allegata al presente avviso e di averlo trovato per tipologia, dimensione, distribuzione degli spazi, idoneo ad essere utilizzato per l'attuazione del progetto di accoglienza di cui al presente avviso.

Eventuali migliorie apportate dal Concessionario saranno acquisite al Patrimonio del Comune, senza diritto a rimborsi o indennizzi, fatto salvo il diritto del Comune di pretendere la rimessa in pristino dell'immobile.

In quest'ultimo caso la rimozione dovrà essere effettuata a cura e spese del Concessionario, nel termine assegnatole; in caso contrario, il Comune provvederà d'ufficio alla rimozione, con addebito delle relative spese all'affidatario.



La natura migliorativa di un intervento è rimessa, per tale qualificazione, alla valutazione insindacabile del Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio.  
Ogni intervento sarà preventivamente comunicato dal Concessionario al Comune concedente per essere da questo autorizzato.

## **ART. 11 DURATA**

La durata della concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione per un periodo di tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni.

## **ART. 12 GESTIONE DELL'OSPITALITA'**

I nominativi delle volontarie che fanno parte dell'equipe di gestione della casa sono comunicate al Comune di Vigevano specificando la decorrenza del loro intervento, i contenuti delle prestazioni a loro affidate e la quantificazione temporale del relativo impegno.

## **ART. 13 QUOTE DI OSPITALITA'**

Per le quote di ospitalità giornaliere si fa rinvio alla Carta dei Servizi.  
L'ospitalità di donne con più di due figli prevede un aumento percentuale della quota come stabilito nella Carta dei Servizi.  
La quota decorre dal giorno di ingresso anche se questo avviene nelle ore pomeridiane; non sono pertanto previste quote parziali.  
In caso di presenza di minori che frequentano scuole e/o corsi di studio la quota di ospitalità può essere aumentata in relazione a specifiche spese scolastiche e di trasporto, definite nel progetto di comune accordo con il Comune di residenza dei minori stessi.

## **ART. 14 LIQUIDAZIONE ONERI FINANZIARI**

L'onere delle spese condominiali è a carico del Comune in proporzione al numero delle/degli ospiti. Se non vengono attivate ospitalità in conformità al presente avviso, le spese condominiali ricadono sulla concessionaria.

## **ART. 15 PROGETTO DI CANDIDATURA E PROCEDURA DI SELEZIONE**

La procedura di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore, prevede la concessione di un immobile di proprietà comunale di cui al Decreto dell'Agenzia del Demanio protocollo del 19 giugno 2017, n. 685 che prevede quale destinazione "casa rifugio per donne vittime di violenza" nel pieno rispetto della Delibera di Giunta Regionale XII/1073 di Regione Lombardia;

## **ART. 16 FASI DELLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE**

La procedura si svolgerà in tre fasi:

1. selezione del partner con cui sviluppare le attività di coprogettazione e di realizzazione degli interventi previsti dal progetto. Il soggetto verrà individuato in base al punteggio maggiore secondo quanto previsto al successivo articolo;
2. co progettazione condivisa con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato. La procedura avrà come base la discussione del progetto presentato

dal soggetto selezionato al quale potranno essere apportate integrazioni di dettaglio di attività/costi progettuali per la definizione dei contenuti della convenzione da stipulare;

3. stipula della convenzione.

## **ART. 17**

### **MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello Allegato A), sottoscritte dal legale rappresentante, e corredate dai relativi allegati, dovranno essere consegnate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 settembre 2025 al seguente indirizzo:

Comune di Vigevano – Corso Vittorio Emanuele II, n. 25 – 27029 Vigevano.

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire un plico, perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere scritto, oltre all'indicazione del mittente con la mail di contatto, la dicitura:

**“DOCUMENTI E PROPOSTA PROGETTUALE RELATIVI ALLA CO PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO DI SECONDO LIVELLO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA”**

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno fissato, anche se inviato per posta o a mezzo agenzie di recapito autorizzate e farà fede esclusivamente quanto risulti, in merito, al protocollo generale del Comune.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d'impresa il plico dovrà recare l'indicazione di tutti i componenti del raggruppamento.

Il plico predetto dovrà contenere a sua volta 2 differenti buste, ciascuna delle quali debitamente intestata, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e contenenti quanto di seguito indicato:

**BUSTA N. 1** – all'esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura:

**“CONTIENE DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE”** contenente:

- la domanda di partecipazione/Dichiarazione sostitutiva – redatta secondo l'allegato A e corredata di tutta la documentazione richiesta dallo stesso;
- **Tale dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore: in caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere necessariamente allegata la procura speciale (in originale o in copia autenticata).**

**BUSTA N. 2** - all'esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura:

**“CONTIENE PROPOSTA PROGETTUALE”** contenente la proposta progettuale, formulata nei modi previsti dal presente avviso, sottoscritta in ogni pagina, dal/i legale/i rappresentante/i.

Proposta progettuale:

- A. descrizione del progetto di gestione della casa rifugio;
- B. metodologia di gestione, monitoraggio delle attività svolte;
- C. modalità di raccordo con la rete territoriale dei servizi;

## RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente a mezzo e-mail all' indirizzo:

[gr-serviziosocialecomunale@comune.vigevano.pv.it](mailto:gr-serviziosocialecomunale@comune.vigevano.pv.it)

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno antecedente la scadenza per la presentazione delle domande.

**Si procederà a rispondere ai quesiti a mezzo e mail. Le risposte scritte ai quesiti di valenza generale saranno pubblicate sul sito del Comune di Vigevano nella sezione bandi di gara e contratti.**

I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura hanno l'obbligo di visionare il sito del Comune di Vigevano fino al giorno prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande e delle proposte progettuali per eventuali informazioni integrative fornite dal Comune ai fini della presentazione delle proposte progettuali.

## ART. 18

### MODALITA' DI SELEZIONE

La selezione avverrà a cura di apposita commissione nominata.

I plichi regolarmente pervenuti nel termine previsto, saranno aperti in seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno 11 settembre 2025 presso la sede di Palazzo Esposizioni sita in Vigevano – Piazza Calzolaio d'Italia n. 1 - Settore politiche sociali, culturali, educative e giovanili.

Eventuali modifiche in ordine alla data e all'orario di apertura delle buste saranno comunicate sul sito internet, fino al giorno antecedente la suddetta procedura.

Alla seduta ciascun concorrente può assistere per il tramite il legale rappresentante legale o di altro rappresentante munito di apposita delega.

La commissione procederà, in seduta pubblica, alla verifica della data di arrivo dei plichi, entro il termine previsto, accertando l'integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi, procederà quindi alla loro apertura accertando la presenza della documentazione di partecipazione (BUSTA 1) e, se del caso, pronuncerà le relative esclusioni.

La Commissione, nella stessa seduta pubblica, procederà all'apertura della BUSTA N. 2 per verificare la presenza della proposta progettuale.

Verificato il contenuto delle Buste 1 e 2 sarà dichiarata l'ammissione e l'eventuale esclusione dei concorrenti.

La Commissione procederà quindi in seduta non pubblica alla valutazione delle proposte progettuali presentate di cui alla Busta n. 2, all'attribuzione dei relativi punteggi, alla formulazione della relativa graduatoria.

La proposta sarà approvata con determinazione dirigenziale.

Si procederà alla seconda fase della co-progettazione anche in presenza di un solo progetto valido.

## ART. 19

### CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione delle proposte avverrà, da parte della Commissione appositamente nominata, tenendo conto dei seguenti punteggi massimi attribuibili per ogni sezione progettuale.

A. descrizione del progetto di gestione della casa rifugio - (max 40 punti);

- B. metodologia di gestione, monitoraggio delle attività svolte - (max 30 punti);
- C. modalità di raccordo con la rete territoriale dei servizi - (max 30 punti);

La Commissione assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1 a ciascun elemento di valutazione. Il coefficiente sarà moltiplicato per i punti massimi disponibili.

Coefficienti di valutazione:

da 0 a 0,5 : INSUFFICIENTE/SCARSO

da 0,6 a 0,7: DISCRETO

da 0,8 a 0,9: BUONO

1: OTTIMO

Punteggio massimo attribuibile alla proposta progettuale: 100

Punteggio minimo richiesto: 60

Tale punteggio minimo, se non raggiunto, costituirà motivo di esclusione dalla presente selezione.

## **ART. 20 VERIFICHE E CONTROLLI**

Il Comune effettuerà le verifiche dei requisiti di ordine generale e requisiti di ordine speciale, oggi disciplinati nel Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 nella Parte V, Titolo IV, Capo II e Capo III (artt. 94, 95, 98, 100 e 103).

L'accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o documentato rispetto alle risultanze comporterà l'esclusione del concorrente e le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000.

## **ART. 21 TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196 e del Regolamento UE del 27 aprile del 2016, n. 679 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è la Dott.ssa Laura Re Ferrè.

Il presente avviso viene pubblicato integralmente all'albo pretorio on-line, sul sito web istituzionale del Comune di Vigevano.

Il R.U.P.  
Dott.ssa Laura Re Ferrè  
documento sottoscritto digitalmente

Vigevano, 7 agosto 2025